

Seduta del 12/05/2026

Deliberazione n. 3

OGGETTO: Approvazione preliminare delle modifiche e integrazioni allo Statuto di ACT, alla Convenzione tra gli enti partecipanti e al Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ACT

Presenti: N. 30 Enti Soci

Sono presenti i membri del CdA, Parmeggiani Federico, Ferri Stefano e Pedrini Daniela.

Sono presenti i Revisori dei Conti, Labanti Roberta, Barani Paride e Chiari Gilberto.

.

Ricordato che ACT è una azienda speciale consortile costituita ai sensi degli artt. 30, 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) tra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, per la costituzione della quale sono stati approvati lo *Statuto* dell'Azienda, la *Convenzione* tra gli Enti Locali inerenti la costituzione e gestione dell'Azienda, nonché il *Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo su ACT da parte del Comune di Reggio Emilia, della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni soci*;

Ricordato che, con decorrenza 01 gennaio 2013, le attività svolte da ACT sono mutate per effetto della costituzione di Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Reggio Emilia Srl, in coerenza con la disciplina regionale di riferimento;

Considerato che, ad oggi, dopo le modifiche intervenute con decorrenza dal 01 gennaio 2013, l'Azienda ha continuato a gestire, per conto degli Enti Locali soci, le partecipazioni societarie all'interno di soggetti strategici per il territorio, a partire dal gestore del trasporto pubblico locale SETA SpA, ma anche in Tper Spa, TIL Srl e Autostrada del Brennero Spa;

Dato atto che ACT si configura come soggetto di diritto pubblico, qualificabile come azienda speciale consortile ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, stante l'espresso richiamo contenuto nello Statuto e nella Convenzione e, in quanto tale, costituisce soggetto giuridico in grado di ricevere in affidamento dai soci pubblici la gestione di servizi pubblici locali, nonché ulteriori attività e compiti;

Atteso che il Comune di Reggio Emilia sta valutando la fattibilità e la rispondenza agli obiettivi di qualità della gestione tramite affidamento *in house providing* del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione della sosta sul territorio del Comune capoluogo, esaminando la possibilità che sia ACT, in qualità di azienda speciale consortile, a risultare affidataria *in house* del suddetto servizio;

Valutato che, al fine di consentire al Comune di Reggio Emilia e in generale agli Enti Locali soci, nell'ambito delle valutazioni di competenza circa la gestione dei propri servizi pubblici locali, di poter considerare anche l'affidamento a mezzo di ACT quale azienda speciale consortile, in coerenza con l'art. 114 TUEL e con l'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, nonché in considerazione dell'evoluzione della disciplina nazionale ed europea in materia di *in house providing* e dei rapporti tra enti locali e relative aziende speciali, si rende necessario consolidare la natura giuridica di ACT quale azienda speciale consortile che opera quale soggetto *in house* dei consorziati pubblici, procedendo alla modifica dello Statuto di ACT per rendere maggiormente espliciti i requisiti del controllo analogo e per rendere ACT maggiormente compliance al modello *in house providing*;

Ritenuto quindi di integrare l'oggetto sociale con la possibilità per l'Azienda di svolgere i seguenti ulteriori servizi e attività: organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi;

Considerato di estendere la durata della Azienda fino al 31/12/2050 onde consentire, in futuro, di proseguire la gestione delle attuali attività nonché l'ulteriore affidamento di nuove attività e servizi;

Valutato, pertanto, di approvare le modifiche allo Statuto, anche di natura meramente formale, come da testo di confronto allegato sub A, dunque approvando il testo del nuovo Statuto come da documento allegato sub B;

Attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito ai legami tra enti locali e relative aziende speciali, quali strumenti fisiologicamente *in house* dei primi per erogare servizi e attività nel perseguimento esclusivo di scopi pubblicistici:

- parere Anac in funzione consultiva n. 27/2023: *“Con specifico riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016, il giudice amministrativo ha aggiunto a quanto sopra che «L'azienda speciale, per le caratteristiche precedentemente esposte, è il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso. In questo senso l'azienda speciale è un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica c.d. in house, inteso come longa manus dell'amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l'espletamento di servizi. L'affidamento del servizio pubblico ad un'azienda speciale configura, pertanto, un c.d. affidamento in house”*;

- Consiglio di Stato n. 5409/2025: *“L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000). 3.4.2. Nel caso di specie l'azienda speciale è assoggettata ad un controllo gestionale e finanziario diretto, ancor più rilevante del controllo analogo tipico delle società in house, in quanto, come si rileva dalla delibera istitutiva, il consiglio comunale è unico soggetto competente ad approvarne tutti gli atti fondamentali, con interventi diretti sulla stessa, sicché la stessa rappresenta un modulo organizzativo di cui l'amministrazione si avvale per soddisfare le proprie esigenze, attraverso una gestione assimilabile a quella in economia”*;

Tenuto conto che, nell'evoluzione giurisprudenziale più recente, emerge come dirimente il legame di controllo analogo quale elemento qualificante ed essenziale del vincolo *in house* tra soggetto partecipato e soggetto partecipante, fisiologico nel caso delle aziende speciali mono-ente, mentre occorre definire le modalità di controllo analogo congiunto nel caso di aziende speciali consortili, atteso che gli atti fondamentali dell'azienda non sono approvati, in tale ultimo caso, dal consiglio comunale, ma dall'assemblea consortile;

Ritenuto in tal senso di potenziare la funzione dell'organismo di controllo analogo, ampliandone l'operatività, l'ambito dei controlli di tipo preventivo, strategico, programmatico, qualitativo e economico-finanziario, nonché i poteri di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi;

Considerato quanto indicato dall'Anac nel parere di funzione consultiva n. 32 del 30 luglio 2025 in merito alla vincolatività degli indirizzi e decisioni espresse dai soci in sede di organismo per l'espletamento del controllo analogo;

Valutato, pertanto, di integrare l'attuale Regolamento per il controllo analogo come da schema di modifiche al Regolamento stesso che si allega sub allegato E, approvando dunque il testo del nuovo Regolamento come da documento allegato sub F;

Dato atto che il rafforzamento del controllo analogo è stato inserito anche nello schema di modifiche statutarie;

Atteso che le modifiche operate allo Statuto e al Regolamento richiedono la modifica della Convenzione in essere tra i soci Enti Locali al fine di adeguarne previsioni e contenuto a tali evoluzioni, come da prospetto di confronto allegato sub C, e dunque di approvare il testo della Convenzione come da documento allegato sub D;

Visto l'art. 12, comma 2, lett. k), dello Statuto secondo cui rientra tra le attribuzioni dell'Assemblea *“k) proporre agli Enti consorziati l'approvazione delle deliberazioni indicate al successivo comma 3);*

Visto l'art. 12, commi 3 e 4, dello Statuto secondo cui:

“3 - Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:

a) richiesta di ammissione di altri Enti locali territoriali al Consorzio;

b) partecipazione e/o costituzione di Enti e/o Società di cui all'articolo 2;

c) modifiche alla Convenzione;

d) modifiche allo Statuto del Consorzio;

e) ricapitalizzazione del Consorzio.

4 - Le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 3 richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati, entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera del Consorzio.”.

Considerato che, pertanto, le modifiche alla Convenzione e allo Statuto competono alla preventiva approvazione assembleare di ACT per poi essere oggetto di conferma da parte degli Enti Locali consorziati, in assenza delle quali, a norma del successivo comma 5 dell'art. 12: *“Nel caso in cui uno o più Enti consorziati non approvino o si oppongano alle suddette deliberazioni, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, con la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse e la metà numerica degli Enti consorziati.”;*

Dato atto che il Regolamento per il controllo analogo non rientra, stante l'attuale Statuto, tra gli atti citati al richiamato art. 12, comma 3, dello Statuto né fa parte degli atti la cui competenza, ad oggi, è statutariamente attribuita all'Assemblea, sebbene l'art. 7 del Regolamento vigente individui la competenza alla relativa approvazione nell'Assemblea;

Ritenuto pertanto che l'Assemblea possa adottare la proposta di modifiche al Regolamento, da sottoporsi poi all'approvazione degli Enti Locali, quali soggetti giuridici cui compete l'esercizio del controllo analogo e, dunque, la condivisione delle modalità procedurali di esercizio dello stesso;

Precisato che, una volta assunta la presente deliberazione, questa sarà trasmessa agli Enti Locali affinché, entro i successivi 90 giorni, possano deliberare in merito, onde poi eventualmente procedere ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto;

Constatata la presenza del numero legale richiesto dall'articolo 16 del vigente Statuto per deliberare validamente sull'argomento,

Tutto ciò premesso, valutato, considerato e constatato,

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto di ACT come da tabella di confronto che si allega sub A e, per l'effetto, approvare il nuovo statuto allegato sub B;
- 2) di approvare le modifiche alla Convenzione di ACT come da tabella di confronto che si allega sub C e, per l'effetto, approvare la nuova Convenzione allegato sub D;
- 3) di adottare la proposta di modifica del *Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo su ACT da parte del Comune di Reggio Emilia, della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni soci* come da testo a confronto che si allega sub E, rimettendo agli Enti Locali soci l'approvazione finale dello stesso come da nuovo allegato sub F "*Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ACT da parte dei Comuni e della Provincia di Reggio Emilia*";
- 4) di dare atto che le deliberazioni di cui ai punti 1) e 2) sono sottoposte alla procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 dello Statuto, autorizzando sin da ora il Presidente a convocare l'Assemblea ai sensi del comma 5 qualora ciò si renda necessario per confermare le medesime deliberazioni.

Posto in votazione palese, il suesposto partito di deliberazione viene approvato con il voto favorevole dei rappresentanti di n. 30 Enti Soci, portatori di quote pari al 93,27%.

Verbale fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea
f.to Paolo Dallasta

Il Segretario dell'Assemblea
f.to Chiara Giovanardi